



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  
(In attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013)

## Regione Abruzzo

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

### BANDO PUBBLICO 2018

(Allegato A)

#### DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO relative alla Misura 11– Agricoltura biologica

|   |  |
|---|--|
| MISURA 11   | Agricoltura biologica (art. 29)  |
| Sottomisura 11.1<br>Intervento 11.1.1                     | Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica<br>Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica   |
| Sottomisura 11.2<br>Intervento 11.2.1                     | Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica<br>Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica                                      |
| Servizio competente                                       | Servizio Promozione delle Filiere  |
| Ufficio competente  | Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali |
| Scadenza presentazione domanda                            | 15/05/2018   |
| Responsabili procedimento:<br>Coordinamento<br>Attuazione | Servizio Promozione delle Filiere<br>Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti per territorio  |

Il presente bando regola l'applicazione della misura 11 "Agricoltura Biologica"

-Intervento 11.1.1 -Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica- e Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento, l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse per l'annualità 2018.

## Indice

|   |    |
|---|----|
| 1. FINALITÀ E OBIETTIVI .....   | 3  |
| SEZIONE 1 – INTERVENTO 11.1.1– Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica .....   | 4  |
| 1.1. AMBITO DI INTERVENTO .....   | 4  |
| 1.2. BENEFICIARI .....  | 4  |
| 1.3. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....  | 4  |
| 1.4. IMPEGNI .....  | 6  |
| 1.5. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI .....  | 6  |
| 1.6. VARIAZIONI SUPERFICI .....   | 6  |
| 1.7. IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI .....                                     | 6  |
| 1.8. DOTAZIONE FINANZIARIA .....  | 7  |
| 1.9. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO .....  | 7  |
| SEZIONE 2 – INTERVENTO 11.2.1– Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica ..... | 8  |
| 2.1. AMBITO DI INTERVENTO .....   | 8  |
| 2.2. BENEFICIARI .....  | 8  |
| 2.3. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....  | 8  |
| 2.4. IMPEGNI .....  | 9  |
| 2.5. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI .....  | 10 |
| 2.6. VARIAZIONI SUPERFICI .....   | 10 |
| 2.7. IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI .....                                     | 10 |
| 2.8. DOTAZIONE FINANZIARIA .....  | 11 |
| 2.9. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO .....  | 11 |
| SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI .....                                  | 12 |
| 3.1. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI .....  | 12 |
| 3.2. CLAUSOLA DI REVISIONE .....  | 12 |
| 3.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO .....   | 12 |
| 3.3.1. Modalità .....   | 12 |
| 3.3.2. Termini per la presentazione delle domande .....                                       | 13 |
| 3.3.3. Modifica Domanda iniziale .....  | 13 |
| 3.3.4. Ritiro parziale o totale della domanda .....   | 14 |
| 3.3.5. Errori palesi (ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014) .....                        | 14 |
| 3.3.6. Domande annuali di pagamento .....   | 15 |
| 3.4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO .....  | 15 |
| 3.5. EROGAZIONE DEI PREMI .....   | 16 |
| 3.6. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI .....                                    | 16 |
| 3.7. CONTROLLI E SANZIONI .....   | 16 |
| 3.8. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA .....  | 17 |
| 3.9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ .....  | 18 |
| 3.10. DISPOSIZIONI GENERALI .....   | 18 |
| 3.11. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI .....   | 18 |
| 3.12. Definizioni .....   | 20 |

## 1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Abruzzo, la misura favorisce e incentiva la diffusione del metodo di produzione biologica che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; assicura un impiego responsabile dell'energia, delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo; contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

Rispetto al contesto agricolo e ambientale regionale, la misura contribuisce principalmente al perseguimento degli obiettivi relativi alla FA 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; la misura contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi specifici della FA 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa, e 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Il metodo di produzione biologica, attraverso l'implementazione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale che salvaguardano gli equilibri dell'agroecosistema e dell'ecosistema nel suo complesso, riesce a fornire una risposta efficace agli obiettivi trasversali "ambiente" e "adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici".

La misura 11, in particolare la sottomisura 11.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica, sarà attuata in sinergia con le misura formazione (M1), consulenza (M2), Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (M3) e cooperazione (M16). Inoltre, al fine di migliorare le performance ambientali previste dalla misura, come previsto dall'art.11 del reg. 808/2014, è consentito rafforzare gli impegni previsti dalle singole sottomisure con quelli previsti da alcuni interventi della misura 10.

Il presente bando regola gli interventi previsti dalla Misura 11 - Agricoltura biologica - del PSR ABRUZZO 2014-2020, di seguito riportati:

- **Intervento 11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica**
- **Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica**

Sulla medesima superficie è consentita la combinazione degli impegni della misura 11 "agricoltura biologica" con i seguenti interventi della Misura 10 "pagamenti agro-climatico-ambientali":

1. 10.1.2 – miglioramento pascoli e prati pascoli;
2. 10.1.3 conservazione del suolo (limitatamente alle operazioni I-semina su sodo e III –inerbimento delle colture arboree specializzate.)



## SEZIONE 1 – INTERVENTO 11.1.1– Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica

### 1.1. AMBITO DI INTERVENTO

L'intervallo 11.1.1 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

### 1.2. BENEFICIARI

Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

### 1.3. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti, devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2018 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (5 anni).

#### 1.3.1. *Requisiti soggettivi*

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

Agricoltori "attivi" (singoli o associati) in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività".

La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n.1922 e dalla Circolare Agea Coordinamento n. ACIU. 2015.140.

#### 1.3.2. *Requisiti oggettivi*

L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

- a. Possedere o detenere una superficie minima all'impegno (SAU) di almeno 1 ettaro.
- b. Adottare metodologie di produzione biologica conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 (e s.m.i.) del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, dal regolamento (CE) n. 889/2008 (e s.m.i.) della Commissione e al D.M. 18354/2009 (e s.m.i.).
- c. L'eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno (5 anni), comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.
- d. I beneficiari hanno l'obbligo di presentare la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e s.m.i. (Notifica informatizzata), come segue:
  - devono aver presentato la "prima notifica di attività con metodo biologico" in data non anteriore al 1 gennaio dell'annualità di presentazione della domanda di aiuto (1 gennaio 2018);
  - non sono ammesse le imprese che nell'anno precedente alla domanda di aiuto risultino avere una notifica in corso, rilasciata sul SIB.

Al riguardo si precisa che l'Organismo di controllo (di seguito OdC) prescelto dall'agricoltore, effettua la verifica della conformità alle norme di produzione biologica. Qualora l'esito della verifica della conformità alle norme di produzione biologica condotta dall'OdC comporti il mancato assoggettamento dell'azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l'impegno assunto dall'agricoltore ai sensi della presente misura del PSR 2014-2020 decade.

Nel caso non sono verificate le condizioni di cui sopra il beneficiario potrà accedere esclusivamente alla tipologia di intervento 11.2.1 "Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica" della sottomisura 11.2 (correzione con errore palese).

- e. Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici (notifica di recesso) dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg. CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013).

- f. Gli impegni relativi al mantenimento delle pratiche e metodi di produzione biologica devono essere assunti sull'intera SAU aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati da cui si ricavano produzioni distinguibili (per tipo di coltura) rispetto alle altre, e aventi magazzino distinto dei fattori produttivi (concimi, fitofarmaci, ecc.).  
In particolare, le aziende miste devono avere corpi assoggettati al biologico separati e non contigui tra loro da quelli da "metodo di agricoltura convenzionale" (particelle non confinanti), con tipo di coltura da cui si ricavano produzioni distinte e distinguibili (per le colture arboree es. uve a bacca nera o bianca, ecc.; per le colture erbacee in aziende miste sono ammesse se appartenenti a generi botanici diversi (es. Triticum spp. (grano..) o Zea spp. (mais) o Avena spp., Patata o Pomodoro ecc.).
- g. Le superfici, da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore (**ma almeno pari ad una annualità d'impegno, copertura annualità di pagamento: dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo**), ma in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, che abbia inizio contestualmente alla data di scadenza del precedente, così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno.  
Il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'aiuto e la restituzione, per tali superfici (cioè per le particelle oggetto del mancato rinnovo), delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi.  
Pertanto per ciascuna superficie aziendale dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell'impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici, in precedenti annualità. In conformità con l'art. 47 del reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno, per la durata dell'impegno sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento. Per le ulteriori casistiche quali la cessione totale o parziale dell'azienda, le operazioni di ricomposizione fondiaria, le cause di forza maggiore; ecc., si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento UE n. 807/2014". Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.  
La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.
- h. In presenza di zootecnia biologica a norma del reg. CE 834/07 art.14 e s. m.i., regolarmente notificata, sono ammissibili:
- le superfici foraggere avvicendate sono eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA/superficie sia uguale o maggiore di 0,2 UBA/ha e non superiore a quanto previsto dal reg. CE 889/2008 all. IV;
  - le superfici a pascolo sono eleggibili "a premio zero" e vanno indicate in domanda sul presente intervento ma devono essere richieste e vengono pagate con la domanda int. 10.1.2 (prati pascoli) in combinazione ed alle condizioni previste nell'intervento 10.1.2. Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza risultante dalla BDN, tenendo conto degli indici di conversione di cui all'allegato II del reg (UE) n. 808/2014 della Commissione.
- i. Sono comunque ammesse le aziende in cui le produzioni zootecniche non sono incluse all'assoggettamento al metodo di produzione biologico (solo produzioni vegetali).

## 1.4. IMPEGNI

**1.4.1.** I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola, di seguito elencati:

- a) rispetto delle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Reg. (UE) n.1306/2013 e dal D.M. n. 1867 del 18.01.2018 - Disciplina del regime di Condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- b) rispetto dei criteri pertinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- c) rispetto dei requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (DL n.150 del 14/8//2012);
- d) rispetto impegni relativi alle aziende con terreni compresi nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) ai sensi del DM 7/04/2006 e delibere della Regione Abruzzo DGR 383/10, DGR 500/2009.
- e) rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013.

**1.4.2.** impegno a conseguire una formazione (M1) o attivare una consulenza specifica (M2) entro tre anni dalla data di adesione al regime domanda di sostegno, nelle more della modifica della relativa scheda di misura del PSR (altrimenti entro 2 anni).

**1.4.3.** Gli impegni del presente intervento devono essere rispettati per i **TRE anni** di calendario successivi, trascorsi i tre anni le aziende dovranno transitare all'intervento 11.2.1 relativo ai pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, fino al completamento di un periodo di impegno complessivo di 5 anni.

## 1.5. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni decorrono dal 15 MAGGIO 2018 e devono essere rispettati per i tre anni di calendario successivi. Trascorsi i tre anni le aziende dovranno transitare all'intervento 11.2.1 relativo ai pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, fino al completamento di un periodo di impegno complessivo di 5 anni. Si stabilisce che i premi di riferimento per i primi tre anni sono quelli relativi al regime di conversione a valere dell'intervento 11.1.1, mentre per i restanti due anni, i premi sono quelli indicati nelle tabelle contenute nell'intervento 11.2.1.

## 1.6. VARIAZIONI SUPERFICI

Sono ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno (alle quali verranno riconosciuti premi) nella misura massima del 25% della superficie iniziale, riportata nella domanda di sostegno.

La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e ulteriori disposizioni del Reg. 807/2014.

## 1.7. IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI

Il sostegno nell'ambito della presente misura è erogato per ettaro, per gruppo di colture come riportato in tabella. I premi riportati a valere del presente intervento vengono riconosciuti per i primi tre anni (Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica), mentre per i restanti due i premi sono quelli indicati nelle tabelle contenute nell'intervento 11.2.1 (Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica).

| Gruppo di colture                                  | Importo premio €/ha/anno |
|--|--------------------------|
| Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche) | 145                      |
| Foraggiere avvicendate                             | 145                      |
| Ortive   | 600                      |
| Olivo da olio                                      | 440                      |
| Vite da vino                                       | 680                      |
| Fruttiferi e altre colture arboree                 | 640                      |
| *Foraggiere avvicendate con allevamento biologico  | 355                      |

\*Premio concesso per ettaro di foraggiere in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi) a norma del reg. CE 834/07 art.14 e s.m.i., regolarmente notificata.

Le superfici a pascolo sono eleggibili "a premio zero" e vanno indicate in domanda sul presente intervento ed il premio per i pascoli viene erogato in combinazione ed alle condizioni previste nell'intervento 10.1.2 "Miglioramento pascoli e prati-pascoli" a norma del Reg. UE 808/2014 art. 11. Occorrerà presentare, per le stesse particelle, domanda di pagamento relativa alla Mis. 10, intervento 10.1.2, per fruire del premio "pascoli con allevamento biologico", richiedendolo specificatamente nell'apposita domanda e rispettandone i relativi impegni previsti.

Gli aderenti al presente intervento hanno diritto di richiedere un voucher per la frequenza di un corso di formazione (in sinergia con la misura M1, se attivata) ed un voucher per fruire di una consulenza specifica (in sinergia con la misura M2, se attivata).

## 1.8. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria da assegnare complessivamente alla Misura 11 ammonta a quanto definito dall'Autorità di gestione nel PSR Abruzzo 2014-2020 e, la corresponsione del premio è assicurata, all'attualità solo per tre delle cinque annualità d'impegno previste dal presente bando, e comunque nel limite della disponibilità finanziaria prevista per la misura 11 del PSR, fermo restando il rispetto degli impegni assunti per l'intero quinquennio. La Regione si riserva, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura, da assegnare con atti dell'Autorità di gestione in conseguenza di eventuali future riprogrammazioni, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma.

## 1.9. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

| Tipologia di Intervento 11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica  |  |  |
|--|--|--|
| Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR  |  |  |
| I criteri di selezione, vista la peculiarità della Regione Abruzzo in termini di superficie ad Aree protette, e tenuto conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni, si riferiscono in particolare ad elementi di natura territoriale. Nello specifico, la priorità territoriale è attribuita in funzione dei vincoli ambientali aree Natura 2000, SIC e ZPS, ZVN. E' inoltre assegnata una priorità per gli agricoltori che operano in forma associata o in cooperazione. |  |  |

| Criteri di selezione                         | Punteggio | Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione     |
|--|-----------|---|
| SOI ricadente in ZVN e agricoltura intensiva | 50        | 100% Presenza del requisito<br>0% Assenza del requisito |

|  |    |   |
|--|----|---|
| SOI ricadente in aree Natura 2000, SIC e ZPS   | 30 | 100% Presenza del requisito<br>0% Assenza del requisito |
| SOI ricadente in altre aree  | 20 | 100% Presenza del requisito<br>0% Assenza del requisito |
| Preferenza a parità di punteggio per agricoltori che operano in forma associata o in cooperazione. |    |   |

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata al richiedente/legale rappresentante più giovane (minore età espressa in giorni).

## SEZIONE 2 – INTERVENTO 11.2.1– Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica

### 2.1. AMBITO DI INTERVENTO

L'intervallo 11.1.1 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

### 2.2. BENEFICIARI

Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

### 2.3. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti, devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2018 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (5 anni).

#### 2.3.1. -Requisiti soggettivi

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

Agricoltori "attivi" (singoli o associati) in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività".

La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n.1922 e dalla Circolare Agea Coordinamento n. ACIU. 2015.140.

#### 2.3.2. Requisiti oggettivi

L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

- a. Possedere o detenere una superficie minima all'impegno (SAU) di almeno 1 ettaro.
- b. Adottare metodologie di produzione biologica conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 (e s.m.i.) del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, dal regolamento (CE) n. 889/2008 (e s.m.i.) della Commissione e al D.M. 18354/2009 (e s.m.i.).
- c. I beneficiari hanno l'obbligo di avere una notifica valida sul SIB per le attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e s.m.i. (Notifica informatizzata).
- d. L'eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno (5 anni), comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.
- e. Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici (notifica di recesso o esclusione) dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg. CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013).
- f. Gli impegni relativi al mantenimento delle pratiche e metodi di produzione biologica devono essere assunti sull'intera SAU aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati da cui si ricavano

produzioni distinguibili (per tipo di coltura) rispetto alle altre, e aventi magazzino distinto dei fattori produttivi (concimi, fitofarmaci, ecc.).

In particolare, le aziende miste devono avere corpi assoggettati al biologico separati e non contigui tra loro da quelli da "metodo di agricoltura convenzionale" (particelle non confinanti), con tipo di coltura da cui si ricavano produzioni distinte e distinguibili (per le colture arboree es. uve a bacca nera o bianca, ecc.; per le colture erbacee in aziende miste sono ammesse se appartenenti a generi botanici diversi (es. Triticum spp. (grano..) o Zea spp. (mais) o Avena spp., Patata o Pomodoro ecc.).

- g.** Le superfici, da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore (**ma almeno pari ad una annualità d'impegno, copertura annualità di pagamento: dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo**), ma in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, che abbia inizio contestualmente alla data di scadenza del precedente, così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'aiuto e la restituzione, per tali superfici (cioè per le particelle oggetto del mancato rinnovo), delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi.

Pertanto per ciascuna superficie aziendale dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell'impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici, in precedenti annualità. In conformità con l'art. 47 del reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno, per la durata dell'impegno sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento. Per le ulteriori casistiche quali la cessione totale o parziale dell'azienda, le operazioni di ricomposizione fondiaria, le cause di forza maggiore; ecc., si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento UE n. 807/2014". Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.

- h.** In presenza di zootecnia biologica a norma del reg. CE 834/07 art.14 e s. m.i., regolarmente notificata, sono ammissibili:

-le superfici foraggere avvicendate sono eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA/superficie sia uguale o maggiore di 0,2 UBA/ha e non superiore a quanto previsto dal reg. CE 889/2008 all. IV;

-le superfici a pascolo sono eleggibili "a premio zero" e vanno indicate in domanda sul presente intervento ma devono essere richieste e vengono pagate con la domanda int. 10.1.2 (prati pascoli) in combinazione ed alle condizioni previste nell'intervento 10.1.2.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza risultante dalla BDN, tenendo conto degli indici di conversione di cui all'allegato II del reg (UE) n. 808/2014 della Commissione.

- i.** Sono comunque ammesse le aziende in cui le produzioni zootecniche non sono incluse all'assoggettamento al metodo di produzione biologico (solo produzioni vegetali).

## 2.4. IMPEGNI

**2.4.1.** I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola, di seguito elencati:

- f) rispetto delle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Reg. (UE) n.1306/2013 e dal D.M. n. 1867 del 18.01.2018 - Disciplina del regime di Condizionalità, e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

- g) rispetto dei criteri pertinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- h) rispetto dei requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (DL n.150 del 14/8//2012);
- i) rispetto impegni relativi alle aziende con terreni compresi nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) ai sensi del DM 7/04/2006 e delibere della Regione Abruzzo DGR 383/10, DGR 500/2009.
- j) rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013.

**2.4.2.** Il beneficiario si impegna a dimostrare di essere licenziatario per la vendita di prodotti a marchio da agricoltura biologica/biologici certificati, in conformità ai Reg. 834/07 e 889/08 e s.m.i. (per gli operatori notificati esclusivamente come produttori vegetali si intende equiparata la vendita di prodotto sfuso biologico o in conversione a quello con prodotto a marchio). La dimostrazione avviene attraverso la certificazione del prodotto presente nel relativo Certificato di Conformità emesso dall'ODC. Al riguardo si chiarisce che:

- Il Certificato di Conformità in corso di validità alla data di pubblicazione del presente Bando è necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nei criteri di selezione;
- ai fini del mantenimento dell'impegno previsto nella misura, la richiesta di certificazione (non necessariamente attraverso notifica) deve essere inoltrata all'ODC entro i previsti termini ultimi di presentazione della domanda di aiuto o se trattasi di aziende con periodo di conversione non completato, dalla data utile per la suddetta richiesta (almeno un anno e un giorno di periodo di conversione trascorso) e comunque non oltre il 31/12/2018.

## 2.5. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni decorrono dal 15 MAGGIO 2018 e devono essere rispettati per cinque anni di calendario successivi.

## 2.6. VARIAZIONI SUPERFICI

Sono ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno (alle quali verranno riconosciuti premi) nella misura massima del 25% della superficie iniziale, riportata nella domanda di sostegno.

La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e ulteriori disposizioni del Reg. 807/2014.

## 2.7. IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI

Il sostegno nell'ambito della presente misura è erogato per ettaro, per gruppo di colture come riportato in tabella. I premi riportati a valere del presente intervento vengono riconosciuti per i 5 anni di impegno (2 anni per le domande transitate dall'intervento 11.1.1) .

| Gruppo di colture                                  | Importo premio<br>€/ha/anno |
|--|-----------------------------|
| Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche) | 120                         |
| Foraggiere avvicendate                             | 120                         |
| Ortive   | 550                         |
| Olivo da olio                                      | 370                         |
| Vite da vino                                       | 570                         |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Fruttiferi e altre colture arboree    | 530 |
| *Foraggiere con allevamento biologico | 330 |

\*Premio concesso per ettaro di foraggiere in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi).

Le superfici a pascolo sono eleggibili "a premio zero" e vanno indicate in domanda sul presente intervento ed il premio per i pascoli viene erogato in combinazione ed alle condizioni previste nell'intervento 10.1.2 "Miglioramento pascoli e prati-pascoli" a norma del Reg. UE 808/2014 art. 11. Occorrerà presentare, per le stesse particelle, domanda di pagamento relativa alla Mis. 10, intervento 10.1.2, per fruire del premio "pascoli con allevamento biologico", richiedendolo specificatamente nell'apposita domanda e rispettandone i relativi impegni previsti.

Per gli aderenti al presente intervento è prevista la possibilità di richiedere un voucher relativo ad una consulenza specifica (in sinergia con la misura M2, se attivata).

## 2.8. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria da assegnare complessivamente alla Misura 11 ammonta a quanto definito dall'Autorità di gestione nel PSR Abruzzo 2014-2020 e, la corresponsione del premio è assicurata, all'attualità solo per tre delle cinque annualità d'impegno previste dal presente bando, e comunque nel limite della disponibilità finanziaria prevista per la misura 11 del PSR, fermo restando il rispetto degli impegni assunti per l'intero quinquennio. La Regione si riserva, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura, da assegnare con atti dell'Autorità di gestione in conseguenza di eventuali future riprogrammazioni, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma.

## 2.9. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

|  |
|--|
| Tipologia di Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica  |
| Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR  |
| I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni, si riferiscono in particolare ad elementi di natura territoriale. Nello specifico, la priorità territoriale attribuita in funzione dei vincoli ambientali aree Natura 2000, SIC e ZPS, ZVN. Inoltre, si prevede un sistema di punteggi, che tenga conto della quota di produzione biologica certificata commercializzata. |

| Criteri di selezione                              | Punteggio | Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione   |
|---|-----------|---|
| SOI ricadente in ZVN e agricoltura intensiva      | 40        | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Presenza del requisito</li> <li>0% Assenza del requisito</li> </ul> |
| SOI ricadente in aree Natura 2000, SIC e ZPS      | 30        | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Presenza del requisito</li> <li>0% Assenza del requisito</li> </ul> |
| SOI ricadente in altre aree                       | 10        | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Presenza del requisito</li> <li>0% Assenza del requisito</li> </ul> |
| Produzione biologica certificata commercializzata | 20        | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% Presenza del requisito</li> <li>0% Assenza del requisito</li> </ul> |

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata al richiedente/legale rappresentante più giovane (minore età espressa in giorni).

## SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

### 3.1. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante, che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla Sottomisura 10.1, assolve *ipso facto* a tale adempimento.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda.

Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al competente Servizio Territoriale per L'agricoltura (STA). Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri nel rispetto dell'impegno per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno.

### 3.2. CLAUSOLA DI REVISIONE

E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del reg. (UE) 1305/2013

- a) Per gli interventi realizzati ai sensi - dell'art. 28- Pagamenti agro-climatico-ambientali, dell'art.29- Agricoltura biologica:
- b) Per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. (UE) 1307/2013;
- c) Per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi degli art.28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### 3.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

#### 3.3.1. Modalità

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, allo STA competente per territorio, mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo le istruzioni contenute nella Circolare Agea prot. n. ORPUM. 15977 del 27 febbraio 2018 -Istruzioni operative n° 9 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento –Misure connesse alle superfici e agli animali –Campagna 2018".

Le modalità di presentazione sono:

- a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) Con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, e fa proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)

### **3.3.2. Termini per la presentazione delle domande**

Le domande devono essere presentate entro il termine del 15/05/2018 (salvo proroghe concesse da AGEA che si intendono sin d'ora accettate).

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15/05/2018, in tal caso l'importo dell'aiuto sarà decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande pervenute con un ritardo superiore a **25** giorni di calendario, ovvero oltre il **11 giugno 2018**, sono irricevibili e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

### **3.3.3. Modifica Domanda iniziale**

E' possibile presentare una "domanda di modifica" di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata, fino al 31/05/2018. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- Modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- Modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- Modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. La presentazione di una domanda di modifica oltre il **termine del**

**31/05/2018** comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 11 giugno 2018.

La procedura della domanda grafica, prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e ponga sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi:

c) 29(1)(c) del Reg. n. 809/2019,

d) 29(1),(e), del Reg. n. 809/2014,

e) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2018. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2018, comunque non oltre la data del **19 giugno 2018**.

### **3.3.4. Ritiro parziale o totale della domanda**

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, parzialmente o totalmente (ai sensi del Reg. UE 809/2014 art. 3), in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di **ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento**, successivamente alla presentazione.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

**Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente**, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare una *Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014* con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

### **3.3.5. Errori palesi (ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014)**

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla

base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

### **3.3.6. Domande annuali di pagamento**

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 809/2014, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro i termini stabiliti dalla Regione, la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. Dal 2016, ai sensi del reg. UE 65/2011 art. 3 (circ. AGEA prot. UMU/515 del 25/03/2016), l'azienda è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione di mantenimento dell'impegno (su portale SIAN) sebbene in assenza di domanda di pagamento; senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato NON MANTENUTO.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

## **3.4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO**

### **- ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA**

Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.

Sulla base delle indicazioni comunicate dalle AdG regionali, sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.

Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata (es. verifica della firma, presenza/ idoneità di allegati, ecc.). In questi casi, la verifica viene effettuata dalla Regione competente che comunica l'esito all'Organismo pagatore Agea.

Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale a cura della regione di competenza.

Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) gestiscono, ciascuno per il proprio territorio di competenza, le fasi di istruttoria manuale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle circolari AGEA.

Le domande non ammesse, comunicate con notifica tramite PEC con le motivazioni dell'esclusione, con l'indicazione dell'autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere.

Il richiedente che intende proporre ricorso in opposizione avverso le decisioni comunicate, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Dirigente del Servizio incaricato dell'istruttoria, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.

- Ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

### 3.5. EROGAZIONE DEI PREMI

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

Il pagamento avviene:

- a) Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- b) Per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN ed al codice BIC indicato nella domanda.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

### 3.6. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso i provvedimenti di decadenza dagli impegni relativi alle domande di pagamento successive al primo anno è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

### 3.7. CONTROLLI E SANZIONI

I controlli in loco verranno effettuati dall'AGEA, su un campione pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

Il pagamento del saldo del restante premio spettante potrà essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.

Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

Le domande relative all'intervento 10.1.2 sono sottoposte ai seguenti controlli:

1. Controlli amministrativi: il 100% delle domande di sostegno/ pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi consistenti in:
  - a. Verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
  - b. Verifica dei dati dichiarati dal richiedente
  - c. Verifica condizioni di ammissibilità
  - d. Verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo.
2. Controlli in loco: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili e non ammissibili al pagamento; il controllo in loco è di competenza dell'Organismo pagatore ed ha l'obiettivo di verificare:
  - a. L'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
  - b. L'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
  - c. Controlli specifici previsti per la misura.
3. Controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solo le superfici richieste a premio ed ha lo scopo di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Detto controllo è di competenza dall'Organismo Pagatore.

#### **Esito dei controlli**

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il

sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015.

### **Riduzioni ed esclusioni**

Le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata. Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla DdP non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. UE n.640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti. Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg.UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

| <b>RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)</b> |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| <b>ESITO %</b>   | <b>% SCOSTAMENTO</b>                | <b>EFFETTO</b>  |
| In tolleranza  | [0%-3%] e al massimo 2 ha           | Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art.19 par. 1 Reg. UE n. 640/2014)  |
| In tolleranza  | [0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%] | Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)   |
| Fuori tolleranza   | Oltre 20%                           | Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (art. 19 par. 1 Reg. UE n.640/2014)   |
| Fuori tolleranza   | Oltre 50%                           | Applicazione di una sanzione supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014). |

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 2490 del 25.01.2017 e s.m.i., relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

### **3.8. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

Agea con la circolare prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 del Coordinamento e con le Istruzioni operative n. 3 prot. n. 4145 del 19 gennaio 2018 ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia. La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo a più domande presentate, sia superiore a 25.000 euro, oppure, per le domande presentate dopo il 31/12/2018 in caso di importo complessivo concedibile superiore a 5.000 euro.

Il beneficiario deve comunicare al SIAN, mediante apposita procedura informatica, le informazioni necessarie per la attivazione, a cura dell'OP Agea, della procedura di richiesta alla Prefettura della Informazione antimafia. In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.



### 3.9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca-Servizio promozione delle Filiere, competenti Servizi Territoriali per l'agricoltura (STA);
- b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-20120 Mis. 11;
- c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: il dirigente dell'Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali;
- d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del competente Servizio Territoriale per l'agricoltura;
- e) Data di conclusione del procedimento: di norma 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, in assenza di cause ostative, dovute anche ad anomalie del SIAN;
- f) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
- g) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- h) Data ultima presentazione domanda 15 maggio 2018 (salvo proroghe);
- i) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: STA territorialmente competente.

### 3.10. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

### 3.11. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Con Regolamento n. 1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, la Regione Abruzzo con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo nella versione notificata il giorno 29/10/2015, recepita con Deliberazione della Giunta regionale n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente "Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001".

#### ***I seguenti Regolamenti UE normano lo sviluppo rurale:***

- a) Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi;
- b) Regolamento (CE) n° 834/2007 sull'agricoltura biologica e il regolamento (CE) n° 889/2008 con le modalità d'applicazione;
- c) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli

- affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento;
- d) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
  - e) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
  - f) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
  - g) Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE)n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
  - h) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
  - i) Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
  - j) Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
  - k) il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 13 dicembre 2017;

**Costituiscono fonte normativa anche:**

- a) Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
- b) D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- c) D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- d) D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
- e) D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);
- f) DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
- g) D.L. 14 agosto 2012 n. 150 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
- h) DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- i) L.R. 04.01.2014 n.3 Gestione delle Foreste Demaniali Regionali, Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo.
- j) D.L. n. 71 del 22 febbraio 2018 "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, ai sensi dell'articolo 5, comma

- 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154 e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n.170".
- k) Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N.141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione
- l) Determinazione del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca - Regione Abruzzo DPD/92/16 del 17/2/16 "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2017/2020 " e smi DPD/178/2016 del 14/12/2016.
- m) il D.M. n. 1867 del 18.01.2018 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- n) Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 "Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli";
- o) Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014 "Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale";
- p) Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – "Piano di Coltivazione";
- q) Istruzioni Operative Agea n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- r) Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune -domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- s) Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016 Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- t) Circolare Agea prot. n. ORPUM. 15977 del 27 febbraio 2018 -Istruzioni operative n° 9 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento –Misure connesse alle superfici e agli animali –Campagna 2018".

### 3.12. Definizioni


- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.
- **Agricoltore in attività:** i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti. Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.
- **Animali dichiarati:** gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;
- **Animale accertato:** un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;
- **Autorità di Gestione:** l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo.
- **BDN:** banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004

- **CUAA:** Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
- **Domanda di sostegno:** Domanda di partecipazione a un regime di aiuto
- **Domanda di pagamento:** Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento
- **Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 e delle Circolari AGEA di riferimento e s.m. e i.
- **Intervento:** Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma
- **Misure di sostegno connesse alla superficie e animali:** Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati
- **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale
- **SIAR:** Sistema Informativo Agricoltura Regionale
- **STA:** Servizio territoriale per l'agricoltura; struttura decentrata competente che provvedono al protocollo e presa in carico delle domande di sostegno.
- **Superficie determinata:** La superficie degli appezzamenti o delle particelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie
- **Uso del suolo:** L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura
- **Richiedente:** soggetto che presenta domanda di aiuto.
- **Superficie Agricola Utilizzata (SAU):** si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.
- **Unità Bovine Adulte (UBA):** La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall'art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

---

Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al  
mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in  
agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali

Il Responsabile  
Dott. Rocco Antonio ZINNI



Servizio Promozione delle Filiere

Il Dirigente  
Dott.ssa Tamara AGOSTINI

